



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione

e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II

F.A.Q.

DOMANDE FREQUENTI SULLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA COORDINATO “TEMI DELLA CREATIVITA’ “

(AVVISO della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l'Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione (DGOSVI) del Ministero dell'Istruzione –prot. n. 2494 del 09.12.2021 - di seguito denominato Avviso)

- 1. I soggetti che hanno ottenuto l'accreditamento per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per una o più aree corrispondenti ai temi della creatività hanno l'onere di ripresentare la domanda per il successivo anno scolastico?** No. L'articolo 4, comma 10, dell'Avviso prevede espressamente che *“I soggetti iscritti nell'elenco dei Soggetti del Sistema coordinato a decorrere dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 di cui al Decreto Direttoriale prot. n. 1363 del 16.10.2020 e Decreto Direttoriale prot. n. 950 del 16.06.2021 non devono presentare domanda per la stessa area tematica per la quale sono stati accreditati, ferma restando la permanenza dei requisiti di accreditamento”*. Saranno tenuti a presentare domanda, solo nell'ipotesi in cui decidano di richiedere l'accreditamento per un'area tematica per la quale non sono stati accreditati.
- 2. È possibile presentare domanda per più aree tematiche in contemporanea?** Sì, purché si possedano i requisiti indicati nel bando per ogni singola area richiesta, compilando per ciascuna area tematica l'apposito modulo elettronico (cfr. articolo 4, comma 4, dell'Avviso).
- 3. È possibile presentare una sola domanda per tutte le aree richieste?** No. È permessa una sola domanda per ciascun ambito tematico.
- 4. I tre anni di progettualità richiesti per le categorie di soggetti collettivi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 dell'Avviso devono intendersi consecutivi?** No, il requisito di esperienza triennale richiesto per le categorie di soggetti sopra menzionati va inteso anche in modo non consecutivo e va dichiarato e documentato attraverso una descrizione sintetica delle attività realizzate nella quale in modo chiaro ed analitico è indicata l'attività maturata. La suddetta dichiarazione va supportata con l'allegazione dei programmi ufficiali comprovanti la relativa diffusione delle attività svolte di carattere di pubblica utilità e di interesse sociale. Tuttavia, in alternativa all'allegazione dei programmi, viene data la facoltà all'Ente di indicare



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II

il link funzionante che rinvia ai programmi delle iniziative realizzate con le Istituzioni Scolastiche e con gli Enti territoriali.

5. **Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito?** La domanda viene valutata da una Commissione tecnico – operativa interministeriale, composta da esperti designati dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Cultura. L'esito finale della procedura di accreditamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, sezione "Arti e creatività" <https://www.miur.gov.it/web/guest/arti-e-creativita>, secondo la tempistica indicata nell'articolo 5, comma 2, dell'Avviso.
6. **L'iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati comporta il rilascio di un attestato?** No, non comporta il rilascio di alcun attestato. Lo stato di Ente accreditato è permanente, fatte salve le opportune attività di verifica dell'Amministrazione (cfr. articolo 4, commi 11 e 12, dell'Avviso).
7. **Cosa vuol dire entrare a far parte del Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività?** Gli iscritti nell'elenco dei soggetti accreditati saranno gli interlocutori privilegiati per la collaborazione con le Scuole, funzionale alla realizzazione di progetti finanziati con il Piano delle Arti previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 e relativi provvedimenti attuativi. Ciò è quanto già avvenuto con i bandi di finanziamento (Avvisi nn. 1570 e 1571 del 7.09.2021) collegati al Piano triennale delle arti (DPCM 12 maggio 2021).
8. **L'accreditamento consentirà solo ai soggetti accreditati di proseguire nelle collaborazioni con le Istituzioni Scolastiche?** No, i soggetti non accreditati possono avere delle collaborazioni con le Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di progetti nelle aree dei temi della creatività, considerata l'autonomia organizzativa e didattica delle Istituzioni Scolastiche.
9. **Se la domanda viene valutata con esito negativo, posso ripresentarla?** Sì. Il bando viene pubblicato ogni anno. Al riguardo, infatti, l'articolo 4 del Decreto Interministeriale 14 agosto 2019, n. 764 dispone che *"La richiesta di accreditamento è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, nelle modalità definite dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il 6 dicembre di ogni anno"*.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II

10. **Esiste una definizione normativa dei “temi della creatività”?** Sì, il riferimento è l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.
11. **Chi sono i soggetti destinatari della procedura di accreditamento?** Possono richiedere l'accreditamento i soggetti che appartengono ad almeno una delle categorie indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c) dell'Avviso. In altri termini, il soggetto richiedente può individuare a sua discrezione la categoria di appartenenza facendo le dovute valutazioni circa il possesso dei requisiti richiesti da una delle categorie indicate nella lettera a), b), c) del suindicato articolo, fermo restando l'onere di presentare la documentazione richiesta.
12. **Il soggetto richiedente può dichiarare di appartenere a più categorie di destinatari (esempio: lettera a e b art. 2, co.1, del bando)?** Sì. Il soggetto collettivo pubblico o privato dovrà allegare i programmi delle attività o delle iniziative realizzate, nell'arco dei tre anni già compiuti, con le Istituzioni Scolastiche o in collaborazione con Enti Locali o Regioni. È possibile inserire nella domanda, in alternativa all'allegazione dei programmi, il link funzionante che rinvia ai programmi delle iniziative realizzate con le Scuole o con gli Enti Locali o Regioni.
13. **Il soggetto richiedente può dichiarare di appartenere a tutte e tre le categorie di destinatari? (esempio: lettera a, b, c art. 2, co. 1, del bando)** Sì, purché si possiedano i requisiti indicati per ciascuna categoria soggettiva con la precisazione che la qualifica di Ente del Terzo settore richiede la produzione di idonea documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 2, dell'Avviso, allorquando sarà pienamente operativo il Registro Unico.
14. **Cosa succede se il soggetto richiedente che ottiene l'accreditamento come Ente del Terzo settore (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c) dell'Avviso), una volta accreditato, non prova di essersi iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?** La mancata iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore comporta la decadenza dall'elenco dei Soggetti del Sistema coordinato. Come dispone l'articolo 7 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 l'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal nuovo Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. Disposizione analoga è ribadita dall'articolo 2, comma 2, dell'Avviso.
15. **L'Istituto Scolastico può presentare domanda di accreditamento?** No, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto interministeriale 14 agosto 2019, n. 764, “*Gli istituti*



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II

scolastici del sistema nazionale d'istruzione sono soggetti di per sé accreditati e non necessitano di iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati, ripartito per aree corrispondenti ai temi della creatività”.

16. **Le Regioni e gli Enti Locali che pianificano iniziative e destinano risorse per la realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo dei temi della creatività possono presentare domanda di accreditamento?** No, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto interministeriale 14 agosto 2019, n. 764, *“Le Regioni e gli Enti Locali (... ..) non necessitano di iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati”.*
17. **Il titolare di una ditta individuale può presentare domanda?** No. Possono presentare domanda esclusivamente i soggetti collettivi pubblici o privati o enti del terzo settore ossia le categorie di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), lett. b), c) dell'Avviso, aventi un'organizzazione di tipo collettivistico con scopo comune.
18. **Cosa si intende per progetti realizzati con le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado o reti di scuole?** Progetti inerenti attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriali, legate ai “temi della creatività”. Le Istituzioni Scolastiche possono pianificare le loro azioni progettuali promuovendo accordi di rete con altre scuole.
19. **In che modo si presenta la domanda di accreditamento?** Come previsto dall'articolo 4, comma 1, dell'Avviso il Legale Rappresentante dell'Ente deve inviare la domanda di accreditamento esclusivamente per via telematica, attraverso le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE (Carta Identità Elettronica) o eIDAS ((electronic IDentification, Authentication and trust Services) compilando il modulo elettronico ed utilizzando la specifica applicazione disponibile all'indirizzo internet <https://www.miur.gov.it/> Area ARGOMENTI E SERVIZI > OFFERTA DIDATTICA > MUSICA, CINEMA E TEATRO > Sezione “ARTI E CREATIVITA’ – Accreditamento anno 2022/2023 – e cliccando sulla pagina dedicata alla presentazione della domanda “Vai alla domanda”. In alternativa, è possibile accedere alla predetta pagina dedicata attraverso il bottone “Vai al servizio” presente nella scheda relativa “Accreditamenti per la creatività nelle scuole”, raggiungibile nell'area “ARGOMENTI E SERVIZI” > “SERVIZI ONLINE”.
20. **Qual è il termine di scadenza per la presentazione della domanda e come si presenta la stessa?** Il termine perentorio di presentazione della domanda è quello indicato nell'articolo 4, comma 2, dell'Avviso. Le domande di accreditamento devono essere presentate **esclusivamente nella modalità on line**, attraverso la piattaforma “Accreditamenti per la



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II

creatività nelle scuole”, **entro e non oltre le ore 23:59 del 24 gennaio 2022**. Le domande trasmesse oltre il termine stabilito e/o con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

21. **I file da allegare a corredo della domanda devono avere delle caratteristiche specifiche?** Sì, come previsto dall'articolo 4, comma 3, dell'Avviso. Nel modulo elettronico è presente una o più sezioni in cui viene richiesto di allegare un documento o link funzionante. **I file ammessi sono in formato .jpg, .jpeg, .bmp, .gif, .tif, .tiff, .png, .pdf, .mp4, .mov, .mp3. La dimensione massima di ciascun file per sezione non deve superare i 20MB.**
22. **Ho bisogno di assistenza per la compilazione della domanda on line. A chi posso rivolgermi?** È possibile contattare il Servizio assistenza all'indirizzo mail: scic.supporto@sogei.it. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:00. Le istruzioni per la compilazione sono contenute nel “**Manuale utente**”, posto in alto a destra della piattaforma (rinvio contenuto nell'articolo 4 dell'Avviso).
23. **Posso ancora modificare i dati inseriti nella domanda?** Tutte le informazioni e i documenti inseriti dall'utente potranno essere modificati, anche eliminati, in qualsiasi momento fino allo scadere del termine di presentazione delle domande.
24. **Posso annullare la domanda già presentata?** Tutte le domande presentate possono essere annullate dall'Ente fino a che non sono scaduti i termini di presentazione della stessa. L'annullamento della domanda non comporta la cancellazione di tutti i dati inseriti precedentemente, questi vengono riproposti all'utente nel momento in cui rientra sulla piattaforma per effettuare un nuovo inoltro della domanda. Se non sono scaduti i termini di presentazione della domanda è possibile presentarla nuovamente, modificando se necessario i dati già inseriti in precedenza.
25. **Cosa si intende per comprovata esperienza di livello nazionale richiesta in alternativa al titolo accademico di cui al punto c) dell'articolo 3 dell'Avviso?** Si intendono la partecipazione attiva a iniziative pubbliche di interesse sociale, culturale e artistico, collegate ai temi della creatività, che abbiano avuto un risvolto nazionale o comunque al di là dei confini locali. Sulla base di quanto dichiarato e documentato nella domanda, la Commissione valuterà se l'esperienza acquisita nel campo tradotta in iniziative, azioni, attività abbia avuto una portata nazionale. Trattasi comunque di una valutazione di esclusiva competenza della Commissione.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione

e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II

26. **Ai fini dell'accreditamento è necessario che le persone che collaborano con il soggetto richiedente siano lavoratori dipendenti dello stesso?** No, si richiede semplicemente una collaborazione costante.
27. **Una stessa persona può collaborare con il soggetto richiedente l'accreditamento rispetto a più aree?** Sì ed il suo curriculum verrà valutato relativamente a più aree. Si raccomanda la completa compilazione dei form, dai quali si evincono i progetti per i quali le risorse qualificate hanno collaborato con l'ente richiedente.
28. **Se non sono proprietario di locali idonei per lo svolgimento delle attività da realizzare, posso svolgere attività in locali delle Istituzioni Scolastiche?** Sì, purché l'ente richiedente alleggi alla domanda idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali funzionali allo sviluppo delle aree per cui si chiede l'accreditamento. Sarà valutata la documentazione anche se afferente a disponibilità di locali avvenuta nel passato, purché si evinca una certa costanza nell'utilizzo.
29. **In riferimento al punto e) dell'articolo 3 dell'Avviso, l'opera di monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle azioni realizzate necessitano di una certificazione di un soggetto esterno?** No, si fa riferimento principalmente alle azioni di monitoraggio e di autovalutazione poste in essere dall'Ente attraverso cui si desuma la metodologia adoperata.
30. **Cosa si intendono per attività laboratoriali che consentano lo sviluppo e la ricerca di metodologie innovative e sperimentali?** Nella domanda si chiede di descrivere le attività laboratoriali poste in essere. Nell'ambito di quella descrizione si farà riferimento al metodo adoperato che può anche essere uno consolidato e riconosciuto dagli operatori del settore.